



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"San Giuseppe" di Primiero

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ABITARE ACCOMPAGNATO

VIALE MARCONI N.28

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 15 dd. 26/03/2024

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Titorità e gestione del Servizio.....	3
Art. 3 – Definizione del Servizio.....	3
Art. 4 – Finalità del Servizio	3
Art. 5 – Destinatari del Servizio	3
Art. 6 – Prestazioni offerte.....	4
Art. 7 – Modalità di accesso al servizio.....	4
Art. 8 – Alloggio.....	5
Art. 9 – Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio e delle spese per l'uso dello stesso	5
Art. 10 – Cessazione del servizio	6
Art. 11 – Revoca dell'alloggio	6
Art. 12 – Norme di convivenza	7
Norme di convivenza del Servizio Abitare Accompagnato.....	8

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è espressione dell'autonomia regolamentare delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7.

2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio Abitare Accompagnato dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero, ovvero degli alloggi ubicati nell'edificio sito in Viale Marconi n.28 a Pieve – Primiero San Martino di Castrozza (TN) di proprietà della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero.

Art. 2 – Titoralità e gestione del Servizio

1. L'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero è soggetto titolare e soggetto gestore del Servizio.

Art. 3 – Definizione del Servizio

1. Il Servizio Abitare Accompagnato è volto a facilitare la conservazione delle capacità e dell'autonomia della persona, la tutela della propria intimità, il mantenimento dei rapporti familiari e amicali, la conservazione delle abitudini e degli interessi di vita.

Art. 4 – Finalità del Servizio

1. Il Servizio Abitare Accompagnato ha la finalità di educare l'Utente all'accompagnamento all'autonomia. Il servizio consente l'accesso alla rete dei servizi erogati dal territorio e dall'A.P.S.P..

2. Tutte le assegnazioni sono a tempo determinato e possono essere prorogate.

Art. 5 – Destinatari del Servizio

1. I destinatari del Servizio Abitare Accompagnato sono persone che versano in una situazione di disagio economico, personale, sociale o familiare, in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana ma che necessitano di un ambiente controllato.

2. Gli alloggi sono adatti ad accogliere nuclei familiari di massimo due componenti.

3. L'accesso è riservato a persone residenti nei diversi ambiti territoriali con la priorità seguente:

- a) Ambito territoriale principale, costituito dai Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer, Sagron Mis situati in provincia di Trento;

- b) Ambito territoriale secondario, coincidente con il territorio del Trentino Alto Adige;
- c) Ambito territoriale residuale, coincidente con il territorio nazionale.

Art. 6 – Prestazioni offerte

1. Il servizio Abitare Accompagnato comprende le prestazioni di seguito elencate:
 - a) Servizio abitativo
 - I. concessione in uso dell'alloggio assegnato, completamente arredato (spetta agli Utenti provvedere alla dotazione di suppellettili, biancheria, pentolame ecc.);
 - II. erogazione dell'energia elettrica, acqua, riscaldamento e rifiuti (non compresa nel canone mensile);
 - III. servizi condominiali quali pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni interni ed esterni (non compresa nel canone mensile);
 - IV. manutenzione straordinaria dell'Alloggio;
 - V. libero accesso agli spazi comuni;
 - b) Servizio socio-assistenziale
 - I. passaggio giornaliero dell'Operatore Socio Sanitario;
 - c) Servizio sanitario
 - I. servizio di chiamata infermieristica notturna e prestazione infermieristiche erogate presso la sede della R.S.A;
 - d) Accesso ai servizi erogati da parte dell'A.P.S.P. secondo le modalità, i criteri e le tariffe specifiche come di seguito evidenziato:
 - I. Servizio di lavanderia;
 - II. Servizi domiciliari;
 - III. Servizio di Ristorazione presso l'A.P.S.P.
 - IV. Parrucchiera;
 - V. Estetista;
 - VI. Partecipazione alle attività di animazione organizzate dall'A.P.S.P.;
2. Gli utenti provvedono alla manutenzione ordinaria dell'alloggio.

Art. 7 – Modalità di accesso al servizio

1. La domanda di accesso al Servizio Abitare Accompagnato è presentata all'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero da parte dell'interessato su apposito modulo.
2. L'occupazione degli Alloggi è effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande, dando priorità a chi proviene dall'ambito territoriale principale di cui all'art. 5 comma 3, previa valutazione effettuata da parte dell'equipe multiprofessionale dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero, composta dal Direttore, dal Coordinatore dei

Servizi, dall'Infermiere referente, dal Responsabile Qualità e dall'Assistente Amministrativo, anche in relazione alla capacità del servizio di erogare le prestazioni richieste ed in relazione alla disponibilità dell'Alloggio. La valutazione è volta a verificare i seguenti aspetti:

a) la compatibilità dell'Utente con le finalità e modalità di erogazione del Servizio stesso anche mediante il confronto con i Servizi Sociali di riferimento del Richiedente, se in carico al Servizio sociale della Comunità;

b) la capacità economica del richiedente di sostenere le tariffe richieste e/o la sussistenza di garanzie al pagamento degli importi fatturati;

3. L'equipe multiprofessionale formulerà la proposta di ammissione o il diniego che dovrà essere, in ogni caso, motivato.

4. La proposta di ammissione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

a) Alloggio assegnato;

b) Decorrenza dell'assegnazione.

c) Definizione del Progetto Individualizzato;

5. Il Direttore provvede all'assegnazione dell'Alloggio e alla stipula del contratto di concessione in uso.

6. In vista della conclusione del periodo di assegnazione al Servizio di ciascun Utente l'equipe dispone in merito alla proroga o meno dell'assegnazione.

7. L'equipe provvederà alla valutazione dei singoli Progetti assegnati gli Utenti con periodicità semestrale e/o in relazione a sopravvenute necessità.

Art. 8 – Alloggio

1. Alla data concordata il Direttore o suo delegato dell'A.P.S.P. consegna al soggetto interessato le chiavi dell'alloggio con contestuale sottoscrizione dell'eventuale inventario dei mobili, da tale consegna decorrerà ogni obbligo contrattuale.

2. Al soggetto interessato vengono fornite le chiavi dell'alloggio e dell'ingresso principale; una copia delle chiavi di accesso all'alloggio è conservata, per motivi di sicurezza, dal Direttore; è pertanto vietato procedere alla sostituzione delle serrature senza debita autorizzazione.

3. I danni provocati per incuria, trascuratezza e colpa grave, sia ad altri che a beni di proprietà dell'A.P.S.P. sono soggetti a risarcimento. A tal fine il soggetto interessato può sottoscrivere apposita polizza assicurativa cumulativa di responsabilità.

Art. 9 – Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio e delle spese per l'uso dello stesso

1. Annualmente viene determinato l'ammontare del canone mensile di concessione

in uso dell'alloggio, derivante dai costi relativi alle prestazioni erogate.

2. La quota dei costi dell'alloggio dovrà essere corrisposta anche in caso di mancato provvisorio utilizzo dell'alloggio.

3. Le spese per le utenze domestiche (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti) sono conteggiate ogni due mesi in relazione all'effettivo consumo. L'importo risultante dai conteggi sarà addebitato interamente al soggetto interessato occupante l'alloggio. Qualora l'alloggio fosse occupato da un nucleo familiare o da una coppia l'importo di cui sopra sarà addebitato a uno dei due inquilini; nel caso la coppia non costituisca un unico nucleo familiare, l'importo mensile sarà suddiviso e addebitato singolarmente ad ognuno dei due occupanti; nel caso in cui uno dei due occupanti decida di chiedere la dismissione dell'alloggio sarà addebitato per intero all'altro occupante.

Art. 10 – Cessazione del servizio

1. La cessazione del servizio può avvenire per:

- a) rinuncia dell'interessato con preavviso di almeno 30 giorni;
- b) scadenza dell'assegnazione a tempo determinato;
- c) revoca dell'Alloggio da parte dell'A.P.S.P..

2. La riconsegna dell'Alloggio deve avvenire alle condizioni pattuite nel contratto di concessione in uso dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per lo sgombero dell'Alloggio l'A.P.S.P. sarà autorizzata a liberare l'appartamento provvedendo allo smaltimento del materiale ivi presente.

4. Qualora cessi l'uso dell'alloggio da parte delle persone assegnatarie in possesso dei requisiti, eventuali persone conviventi, prive di tali requisiti, non conservano il diritto all'uso dell'alloggio e dovranno lasciarlo nei termini fissati, comunque non inferiore a 30 giorni.

5. Un eventuale subentro nell'assegnazione potrà essere disposto in presenza di apposita domanda e a condizione che siano accertati i requisiti prescritti.

Art. 11 – Revoca dell'alloggio

1. La revoca dell'alloggio è disposta nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento delle tariffe per un periodo superiore ai due mesi;
- b) accertata e persistente violazione delle norme per la convivenza, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento;
- c) proposta motivata da parte dell'equipe dell'A.P.S.P. anche in relazione alle mutate condizioni sociali e/o sanitarie;
- d) per allontanamento per un periodo superiore ai 30 giorni senza accordo preventivo con l'A.P.S.P.

2. L'A.P.S.P. provvede alla revoca, fissandone la decorrenza, non inferiore a 30 giorni; di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato per gli adempimenti conseguenti.

3. L'A.P.S.P. vigila sullo sgombero dell'alloggio e sulla riconsegna dello stesso alle condizioni pattuite nel contratto di concessione in uso.

Art. 12 – Norme di convivenza

1. A cura dell'Apsp sono state predisposte specifiche norme finalizzate alla ordinata convivenza degli utenti della singola struttura allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Norme di convivenza del Servizio Abitare Accompagnato

1. È vietato occupare con costruzioni provvisorie, o ingombrare con oggetti mobili o con depositi di qualsiasi cosa le scale, l'ingresso, gli atri, i pianerottoli, i marciapiedi ed in genere i locali di proprietà di uso comune. L'occupazione delle parti comuni è, tuttavia, ammessa quando si debbono eseguire lavori agli appartamenti. In tal caso, però, essa deve essere limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabili e autorizzati e non deve impedire l'uso delle cose stesse da parte degli altri utenti.
2. È consentito agli utenti, di parcheggiare le proprie autovetture all'interno del parcheggio comune avendo cura di limitarlo ad una autovettura per famiglia ed in modo tale da non pregiudicare l'uso del parcheggio stesso agli altri utenti.
3. È vietato il parcheggio di moto, motorini, biciclette, ecc... nelle parti comuni interne al fabbricato quali: ingresso, scale, pianerottoli, sottoscale; è consentito nell'area verde e marciapiedi esterni allo stabile purché non impediscano l'uso degli stessi agli altri residenti e non siano causa di deterioramento delle parti esterne del fabbricato (intonaci, pitture, ecc..).
4. È vietato collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi o terrazze senza che siano muniti di riparo fisso o sistemati in appositi recipienti (fioriere) debitamente ancorati alla struttura suddetta. Particolare attenzione va prestata nell'innaffiamento degli stessi in modo che l'acqua, defluendo, non possa arrecare danno o disturbo alle proprietà sottostanti.
5. È vietato gettare dagli alloggi e loro pertinenze, rifiuti, immondizie ed oggetti di qualsiasi genere in special modo per dare da mangiare agli animali (colombi, cani, gatti, ecc).
6. È vietato piantare chiodi o altro nei pilastri, nelle strutture portanti nelle proprietà comuni e sulle facciate, causare guasti, sfregi e danni alle parti comuni o effettuare lavori non autorizzati sulle parti comuni.
7. Il portoncino d'ingresso deve essere sempre richiuso dopo l'entrata o l'uscita di ciascuno ed in special modo dovrà sempre rimanere chiuso durante le ore notturne.
8. È fatto obbligo a chiunque possieda animali da appartamento di vigilare sugli stessi affinché non lordino le parti comuni del fabbricato e non arrechino disturbo alla tranquillità dei residenti. È vietato, detenere, all'interno dell'appartamento, animali molesti e pericolosi per le persone. È comunque vietato detenere animali nelle parti di uso comune.
9. È vietato arrecare disturbo agli altri assegnatari nelle ore dedicate al riposo. In particolare devesi evitare qualsiasi rumore dalle ore 22.00 (23.00 estive) alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (16.00 estive). Il volume degli apparecchi radio e televisivi dovrà, dopo le ore 22.00 (23.00 estive), essere attenuato in modo da non arrecare disturbo ai vicini.
10. È indispensabile evitare l'uso degli zoccoli e di qualunque altra calzatura che, attraverso il pavimento, trasmetta rumori fastidiosi. Per il medesimo motivo gli oggetti mobili di arredamento (tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.) dovranno essere

muniti di tasselli di comma o feltrini.

11. È vietato in genere, il lavaggio delle vetture utilizzando la presa di acqua per uso comune o il rubinetto dell'alloggio, quando non sia espressamente prevista la singola utenza per la fornitura dell'acqua potabile.
12. È vietato mettere a dimora, nelle aree verdi di uso comune, piante di qualsiasi natura per l'abbellimento di aiuole ecc. senza la preventiva autorizzazione dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero.
13. L'utente, nel caso in cui i locali dovessero rimanere disabitati per 30 gg., deve comunicare l'assenza all'A.P.S.P., e provvedere alla chiusura delle prese di luce, acqua e indicare il proprio recapito o l'eventuale detentore delle chiavi, per il caso, che si verificasse la necessità di accedere ai locali di sua esclusiva proprietà o locazione.
14. È fatto divieto di accedere al locale Centrale Termica da parte di persone non all'uopo autorizzate dall'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero.
15. È fatto divieto ai condomini di mutare colore e materiale di manufatti esterni di pertinenza dell'alloggio che possono alterare l'armonia architettonica del fabbricato, senza la preventiva autorizzazione.